

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 13

Riunione del 23 NOVEMBRE 2005

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio	FILIPPUCCI	PRESIDENTE
- Avv. Salvatore	SCIACCHITANO	COMPONENTE
- Avv. Marco	DE BONIS	COMPONENTE
- Sig.ra Sandra	D'Alessandro	Segretaria

10.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **TOSHEVA ROSITZA KRASIMIROVA**
- **MARKOVA BORISLAVA STELIYANOVA**
- **DIMITROVA MILENA MITKOVA**
- **PALL.VALENTE CATANZARO n.p. Presidente p.t**
- **VALENTE GERARDO n.q. Presidente p.t. PALL.VALENTE CZ**

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti e valutati i documenti;
- premesso che la Procura Federale ha fornito la prova documentale dell'illecito posto in essere dalle incolpate in ordine alle false attestazioni rilasciate dall'Ufficio tesseramento;
- che la violazione degli artt.10 Statuto e 19 RAT, è ulteriormente aggravata dalla violazione prevista e punita dall'art. 49 lett.J R.G.;
- ritenuto che la violazione, così come contestata, è da ritenersi meritevole di una sanzione che, seguendo il principio digressivo della pena, deve necessariamente comportare l'impossibilità dell'atleta di far parte di una compagine sportiva che pone quale suo ineludibile presupposto la lealtà e probità sportiva;
- che Valente Gerardo, nella sua qualità di Presidente della Pallavolo Valente Catanzaro, ha concorso a porre in essere l'illecito di cui è procedimento ed è già stato sottoposto a sanzione per fatti analoghi, al pari della Pall. Valente

P.Q.M.

Si dispone la squalifica di anni 1 (uno) per le atlete **TOSHEVA ROSITZA
KRASIMIROVA - MARKOVA BORISLAVA STELIYANOVA -DIMITROVA
MILENA MITKOVA,**

Affisso il 6 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci